



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 335 del 15/12/2021

Oggetto: "Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 finalizzato ad Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria opere elettricista, opere condizionamento e riscaldamento, impianto rilevazione fumi e lavori di adeguamento di cui all'art.2 commi 1 e 2 del Titolo IV del DM 18/09/2002"	
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento Laura Aprile 
	Estensore
Allegati n. 4	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
8.300,00 IVA inclusa	Manutenzioni e riparazioni immobili e pertinenze	3B030101	2021
71.357,29 € IVA inclusa	Manutenzioni e riparazioni immobili e pertinenze	3B030101	2022
5.742,71 € IVA inclusa	Migliorie su beni terzi	1A010501	2021

Eseguibile a norma di Legge dal 15 DIC. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 15 DIC. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 15 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti Pubblici, in seguito per brevità richiamato semplicemente come "Codice" e nella fattispecie l'art. 163 e l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020;
- Il Decreto Legislativo 76 del 16 Luglio 2020 convertito con la legge n°120 del 11 settembre 2020;

Viste le indicazioni circa i requisiti richiesti in conformità a quanto previsto dall'art.2 commi 1 e 2 del Titolo IV del DM 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private", Attività 68.4.B (D.P.R. 151/2011) "Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.", presentate dal Dott. Roberto Forzoni Tecnico Responsabile della Sicurezza Antincendio incaricato a mezzo di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'ISPRO;

Vista la relazione del Dott. Roberto Forzoni che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con la quale la S.S. Attività Tecnico Patrimoniali prende atto che i lavori svolti per il ripristino dell'impianto antincendio, approvati con Delibera del D.G. 226 del 02/08/2021 hanno evidenziato alcune criticità, non prevedibili nella prima fase dei lavori, che non rendono ancora l'impianto completamente efficiente, rendendo indispensabile l'esecuzione di ulteriori lavori per garantirne il corretto funzionamento;

Premesso che:

- E' stato raggiunto l'importo massimo contrattuale degli Accordi Quadro con unico operatore di cui alle Delibere DG n. 67/2020 e n. 171/2020, rispettivamente per opere di elettricista e opere di condizionamento e riscaldamento;
- la Delibera GRT 1276 del 19/11/2018 avente per oggetto la "Descrizione dei processi operativi funzione acquisizione beni e servizi" di ESTAR, nell'Allegato A – FA punto 4, indica che la competenza delle "Manutenzioni Immobili ed Impianti inferiori alla soglia comunitaria" è in carico alle Azienda Sanitarie;
- Non è ancora stata aggiudicata la gara indetta dal Soggetto Aggregatore Regione Toscana relativa a "Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili ed impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

- Viene attribuito un elevato grado di urgenza alla sottoscrizione di un Accordo Quadro stante la necessità di garantire la funzionalità, la sicurezza e la salubrità delle strutture e degli impianti nonché la necessaria continuità dei servizi sanitari, nelle more della stipula dell'accordo quadro da parte del Soggetto Aggregatore “ Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti”;

Riscontrate le seguenti necessità:

- garantire a questo ISPRO la manutenzione ordinaria per il corretto funzionamento degli impianti termici, elettrici ed elettronici mediante controlli e manutenzioni preventive, prestazione di mano d'opera, fornitura di materiali e mezzi d'opera nelle more dell'aggiudicazione di cui alla gara indetta dal Soggetto Aggregatore Regione Toscana prevista per i primi mesi del 2022;
- intervenire sull'impianto di rilevazione fumi al fine di sanare le criticità sopra evidenziate;
- provvedere all'adeguamento previsto dall'art.2 commi 1 e 2 del Titolo IV del DM 18/09/2002;

Considerato che

- la ditta Ciem srl, Partita IVA 05273370485, con sede in Via di Scandicci Alto, 28 – CAP 50018- Scandicci (FI), che ha eseguito a regola d'arte la prima fase di lavori sull'impianto di rilevazione fumi di cui alle Delibera D.G, 226/2021 e si è mostrata a conoscenza degli impianti antincendio, elettrici e di condizionamento/riscaldamento di Villa delle Rose sede dell'ISPRO;
- la suddetta ditta è in possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/10 necessari per lo svolgimento delle opere in appalto ;

Ritenuto per quanto sopra relazionato di avviare la procedura di affidamento diretto, tramite la piattaforma telematica START, dell'Accordo Quadro con unico operatore per opere elettricista, antincendio e condizionamento/riscaldamento per l'importo di 70.000,00 € oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusivamente nelle more dell'adesione di ISPRO alla gara “Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti” indetta da Regione Toscana”.

Precisato che ISPRO non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione del contratto. Il corrispettivo dovuto alla ditta Ciem sarà determinato dalle prestazioni e dalle forniture che saranno effettuate sulla base dei contratti applicativi – ordini di lavoro, di cui all'art. 13 del C.S.A., che saranno emessi nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;

Dato atto che in data 17/11/2021 si è proceduto alla richiesta, su piattaforma START, della migliore offerta, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020, con lettera d'invito Prot. 4480 del 17/11/2021 alla ditta Ciem srl, Partita IVA 05273370485, con sede in Via di Scandicci Alto, 28 – CAP 50018- Scandicci (FI), con le esperienze professionali necessarie per gestire la manutenzione delle opere in oggetto;

Rilevato che entro la data di scadenza del 23/11/2021 la ditta Ciem sopra indicata ha presentato la propria offerta, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2), applicando un ribasso del 4,68%, rispetto all'importo a base dell'Accordo Quadro , come da verbale di gara che si allega al presente atto (Allegato 3);

Dato atto che l'offerta è risultata congrua;

Appurato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. secondo il modello di gara unico europeo attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Preso atto che sulla suddetta ditta sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 il cui esito positivo determina l'efficacia dell'affidamento;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Ing. Laura Aprile dell'Ufficio Attività Tecnico Patrimoniali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, valutata la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni di manutenzione, è stato redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), agli atti dell'Ufficio Attività tecnico Patrimoniali;

Esaminato senza rilievi lo Schema di contratto da stipularsi tra ISPRO e la ditta Ciem, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 4)

Valutato che i lavori di manutenzione ordinaria opere elettricista, condizionamento e riscaldamento, e di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio saranno imputati sul conto economico 3B030101 – *Manutenzione e riparazioni immobili e pertinenze* mentre i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti antincendio, quantificati in € 4.707,14 oltre IVA costituiscono una miglioria su beni di terzi e che la spesa possa quindi essere imputata sul conto economico 1A010501;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati alla necessità di garantire la funzionalità, la sicurezza e la salubrità delle strutture e degli impianti nonché la necessaria continuità dei servizi sanitari;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1) Di affidare l'Accordo Quadro con unico operatore per opere elettricista, antincendio e condizionamento/riscaldamento per l'importo di 70.000 € oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusivamente nelle more dell'adesione di ISPRO alla gara "Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti" indetta da Regione Toscana, alla Impresa CIEM S.R.L., Partita IVA 05273370485, con sede in Via di Scandicci Alto, 28 – CAP 50018- Scandicci (FI) **CIG 8984586AE8**;

2) Di precisare che i lavori di manutenzione ordinaria opere elettricista, condizionamento e riscaldamento, e di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio per l'importo presuntivo di € 8.300,00 IVA inclusa, saranno imputati sul conto economico 3B030101 – *Manutenzione e riparazioni immobili e pertinenze* del bilancio 2021 e l'importo presuntivo di € 71.357,29 IVA inclusa sarà previsto nel bilancio 2022;


15 DIC. 2021

- 3) Di imputare la spesa straordinaria per i lavori di manutenzione e di riqualificazione degli impianti antincendio di € 5.742,71 IVA inclusa, viene imputata sul conto economico n. 1A010501, Migliorie su Beni Terzi, Autorizzazione di spesa 87/2021, del bilancio 2021;
- 4) Di approvare lo Schema di contratto da stipularsi tra ISPRO e Ciem e quindi di autorizzarne la sottoscrizione;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati alla necessità di garantire la funzionalità, la sicurezza e la salubrità delle strutture e degli impianti nonché la necessaria continuità dei servizi sanitari;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)



STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Attività Tecnico Amministrative;
S.S. Programmazione e Gestione Risorse economiche
S.S. Attività Tecnico Patrimoniali.

Allegati:

- 1) Relazione Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio;
- 2) Offerta Prot 115/2021 ditta Ciem;
- 3) Verbale di aggiudicazione del 23/11/2021
- 4) Schema di contratto Accordo Quadro



Oggetto: Interventi di riqualificazione dell’Impianto di Rivelazione Incendi ed Allarme Presidio ISPRO

Durante i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti di rivelazione incendi ed allarme del Villino degli ulivi e di Villa delle Rose, lavori in somma urgenza approvati con Delibera n° 226 del 02/08/20212, sono emersi ulteriori criticità che non rendono ancora l’impianto completamente efficiente. In particolare sono emerse le seguenti criticità, non prevedibili nella prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria citati:

1. due rami dell’impianto IRAI, posizionati al piano primo, non sono funzionanti; un ramo riguarda la centrale di rivelazione di Villa delle Rose mentre l’altro ramo riguarda la centrale di rivelazione del Villino degli Ulivi. I danni ai due rami non sono riscontrabili a vista, pertanto sarà necessario prevedere l’apertura dei controsoffitti al piano primo, individuare i cavi danneggiati, prevederne la loro sostituzione, ricollegare i componenti in campo e provare il funzionamento dell’impianto ;
2. il quadro sinottico presente in corrispondenza della Portineria/Acettazione è guasto e non segnala eventuali allarmi rilevati dalle centrali posizionate nel locale ripostiglio al piano terra, ritardando notevolmente la procedura di emergenza in caso di incendio. Si rende quindi necessario sostituire il quadro sinottico guasto con altro quadro sinottico marca Notifire, se ancora disponibile in commercio, o prevedere dispositivi equivalenti (allarmi ottici e acustici), in grado di segnalare prontamente le segnalazioni derivanti dalle Centrali di Rivelazione ed Incendi.

Cordiali Saluti

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio


(Dott. Roberto Forzoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Forzoni'.

Staff Direzione Generale
S.O.C. Servizio Prevenzione
e Protezione
*Responsabile Tecnico
Sicurezza Antincendio*

P.za Giovanni XXIII
51100 Pistoia
Telefono: 0573 22 8519
e.mail:
roberto.forzoni@uslcentro.toscana.it

C.F. E P.I. 05273370485
REGISTRO IMPRESE FI N° 05273370485
CAPITALE SOCIALE € 90.000,00 i.v.
REA Firenze 534584



Firenze, li 01/06/2021

Spett.le
ISPRO
Via Cosimo Il Vecchio, 2
50139 Firenze - FI

Ns.Rif. Prot.: 115/21 rev.1
DB/sg

Oggetto: Offerta per realizzazione lavori aggiuntivi e sostituzione rilevatori (c.a. 200 pz) su impianto rilevazione incendi Villa delle rose e Villino degli Ulivi - Firenze.

In riferimento ai lavori sull'impianto rilevamento incendi dei due immobili che abbiamo già eseguito, con la presente, Vi comunichiamo, a seguito dei mancati funzionamenti evidenziati durante la prima fase dei lavori, le attività aggiuntive necessarie al completamento della funzionalità degli impianti.

1) Ripristino di due rami interrotti degli impianti di rilevamento incendi posti al piano primo, un ramo risulta collegato alla centrale Villa delle Rose e l'altro sulla centrale del Villino degli Ulivi. I collegamenti risultano effettuati, ma non funzionanti quindi per ripristinare il funzionamento è necessario aprire tutti i controsoffitti del primo piano, seguire i cavi ed individuare il danneggiamento con successiva sostituzione, ciò significa effettuare sfilaggio e rinfilaggio di tratti di cavo tipo per rilevamento incendi sez. 2x1 mmq. (per un totale di circa 150 mt), spostamento armadi e mobili per accesso alle scatole di derivazione ospitanti la componentistica dell'impianto, ricollegamento ai componenti in campo e prova di funzionamento, compreso accessori di montaggio e cablaggio. E' incluso intervento del CAAT per controllo e riprogrammazione centrali e nuovo avvio a causa dei moduli in aggiunta.

a corpo €. 2950,00

2) Fornitura e posa in opera di spie luminose in Portineria di Villa Le Rose , da posizionare sotto il sinottico esistente LCD6000 (dalla centrale ISPRO) per segnalazione di guasto della centrale del Villino degli Ulivi, compreso installazione di tratto di cavo per rilevamento incendi sez. 2x1 mmq., installazione di n.2 moduli di interfaccia ingresso-uscita, accessori di montaggio e cablaggio.

a corpo €. 1300,00

TOTALE OFFERTA A CORPO €. 4250,00 + i.v.a.



s.r.l.

C.F. E P.I. 05273370485

REGISTRO IMPRESE FI N° 05273370485

CAPITALE SOCIALE € 90.000,00 L.v.

REA Firenze 534584



3) Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo di tipo indirizzato in sostituzione di altrettanto esistente, con utilizzo di scala (riferimento da Prezzario Regione Toscana)

TOS21_PR.P65.003.050 cad. €. 48,51

M.O. cad. 20,00

Totale cad.€. 68,51

CIEM S.r.l.



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



VERBALE DI GARA

OGGETTO: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 finalizzato ad Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria opere elettricista, opere condizionamento e riscaldamento, impianto rilevazione fumi e lavori di adeguamento di cui all’art.2 commi 1 e 2 del Titolo IV del DM 18/09/2002”

CIG: 8984586AE8

L’anno 2021, il giorno 23 Novembre alle ore 10, 20 presso gli uffici della S.S. Attività Tecnico Patrimoniali, via Cosimo il Vecchio, n.2 a Firenze si sono riuniti i dipendenti: Ing. Laura Aprile in qualità di RUP , Dott.ssa Roberta Ponzi, Sig.ra Catia Marinoni, per procedere all’apertura dell’offerta relativa alla procedura in oggetto. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dalla Sig.ra Catia Marinoni.

Si ricorda che in data 17/11/2021 con la lettera d’invito Prot. 4480 è stata inviata tramite piattaforma telematica START una richiesta di offerta alla ditta CIEM S.R.L., Partita IVA 05273370485, con sede in Via di Scandicci Alto, 28 – CAP 50018- Scandicci

Entro la prevista scadenza del 23/11/2021 la ditta CIEM trasmette a mezzo Piattaforma telematica START l’offerta relativa al servizio in oggetto. Si procede all’apertura della stessa e si rileva la mancanza del PASSOE per cui l’ufficio provvede a richiedere il documento mediante soccorso istruttorio. Ricevuto il documento mancante, si rileva la completezza di tutta la documentazione richiesta, che conseguentemente è approvata. La seduta termina alle ore 12,11

L’offerta della ditta CIEM risulta essere la seguente:

Fornitore	Offerta economica (comprensiva oneri sicurezza)	Ribasso % su importo di gara
Ditta Ciem	€ 66.724,00	4,68%

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro.



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica



Ritenuta tale offerta equa e congrua si affida alla **Ditta Ciem** partita IVA05273370485, con sede in Via di Scandicci Alto, 28 – CAP 50018- Scandicci, l'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria opere elettricista, opere condizionamento e riscaldamento, impianto rilevazione fumi e lavori di adeguamento di cui all'art.2 commi 1 e 2 del Titolo IV del DM 18/09/2002" CIG: 8984586AE8

A seguito dell'effettuazione dei controlli di legge e dell'aggiudicazione, verrà completato l'iter per la stipula del contratto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dai presenti.

Firenze, 23/11/2021

Ing. Laura Aprile _____ *Laura Aprile*

Dott.ssa Ponzi _____ *Roberta Ponzi*

Segretario verbalizzante Sig.ra Catia Marinoni _____ *Catia Marinoni*

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro.

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI ART. 54
D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ELETTRICISTA, OPERE
CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO, IMPIANTO
RILEVAZIONE FUMI E LAVORI DI ADEGUAMENTO DI CUI
ALL'ART.2 COMMI 1 E 2 DEL TITOLO IV DEL DM 18/09/2002"

TRA

- ISPRO, codice fiscale n. 94158910482 con sede in via Cosimo il Vecchio, n. 2, Cap 50139,
Firenze, rappresentato dal Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il
06/08/1954, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di
Direttore Generale nominato con DPGRT n. 177 del 16.12.2016, autorizzato, ai sensi
dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente
medesimo per il presente atto.

- L'Impresa CIEM SRL, con sede legale in via di Scandicci Alto n. 28, 50018 Scandicci (FI)
codice fiscale e P.IVA 05273370485 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di Firenze, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dalla predetta C.C.I.A.A. agli atti
di questo ufficio rappresentata dal Sig. Simone Vagaggini nato a Castellana Sicula il
28/03/1973 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Impresa, in seguito
denominata "Appaltatore".

PREMESSO

- che è stata indetta una procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 previa consultazione di n.4 operatori economici da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.4 del D.lgs. 50/2016;
- che con la lettera d'invito Prot. n. 4480 del 17/11/2021 veniva richiesta un'offerta

L'ISPRO, nella persona del Dott. Gianni Amunni, affida all'impresa Ciem SRL., nella persona del Sig. Simone Vagaggini che accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte, i lavori di manutenzione ordinaria in oggetto.

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.). La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'ISPRO in quanto ha lo scopo di stabilire, ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei vari contratti applicativi emessi nel periodo di validità del presente Accordo Quadro. Con il presente Accordo Quadro l'Appaltatore si obbliga a dare esecuzione ai contratti applicativi – ordini di lavoro, di cui all'art. 13 del C.S.A., che saranno emessi nel periodo di validità dello stesso.

ART. 2 - DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata di 12 mesi, con clausola di interruzione anticipata in caso di aggiudicazione della gara indetta dal soggetto aggregatore Regione Toscana "Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti" indetta da Regione Toscana", e indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale di cui al successivo art. 3 non venga raggiunto in tale termine, salvo che lo stesso importo contrattuale non venga raggiunto in un termine minore. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è stabilito nell'importo massimo di € 70.000,00 (Euro settantamila/00), di cui euro € 3.500,00 (Euro milleduecento/60) al netto di IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nei termini di legge. Tale importo è presunto, pertanto la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Il presente appalto è stipulato a misura ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà determinato dalle prestazioni e dalle forniture che saranno effettuate sulla base delle richieste della Stazione Appaltante, applicando alle stesse il relativo prezzo contrattuale. Il prezzo contrattuale è determinato applicando il ribasso percentuale offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016, del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana della Provincia di Firenze in vigore alla data dell'invio della lettera d'invito.

Quando sia necessario determinare nuovi prezzi, si procede con le modalità indicate all'art. 16 del C.S.A.

ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITÀ'

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica: UFGYVH. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG **8984586AE8** e il riferimento del numero di ordinativo NSO ai sensi del DM 7/12/ 2018. L'ISPRO provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione della fornitura, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all'art. 4 del DPR 207/2010 in caso di DURC negativo.

Il codice IPA dell'Amministrazione Contraente è: ilslp_. Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Il Soggetto incaricato è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazione di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti della L. n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., del D.L 187 del 12.11.2010. e del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice CIG 8984586AE8; pertanto il predetto codice deve essere inserito dal contraente nelle fatture ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D.L. 66/2014.

L'appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente n.

Sarà tenuto altresì a comunicare in forma scritta, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. ogni variazione dei dati sopra indicati; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante. Il soggetto incaricato è tenuto a comunicare ad ISPRO eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicati entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno. Ricorrendone i presupposti è altresì, in facoltà della stazione appaltante, avvalersi dei rimedi previsti nell' art. 108 del

D.Lgs. 50/2016. Relativamente all'eventuale subappalto (fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente contratto), il soggetto incaricato, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/ del 13/8/2010. ISPRO non autorizzerà subappalti che non contengono previsioni di tale obbligo. Il Soggetto incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 21 del C.S.A.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG **8984586AE8**. L'ISPRO provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,

dovrà essere notificato all'ISPRO.

ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermi restando gli obblighi previsti nel capitolato, la Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'ISPRO del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'ISPRO che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'ISPRO da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**ART. 10 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 17 del Codice di Comportamento dell'ISPRO, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRO si applica quanto previsto dal successivo art. 14.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ISPRO si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n. _____ con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore del ISPRO nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di euro _____.

Il suddetto documento è conservato in originale agli atti dell'Ufficio Attività Tecnico patrimoniali.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016.

ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione alle penali si richiama quanto previsto all'articolo 8 del C.S.A.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi indicati dal C.S.A. allegato, anche nei casi e con le modalità di cui all'articolo 108, del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di gravi difformità nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione invita l'Appaltatore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, assegnando un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale l'Accordo Quadro si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo l'ulteriore risarcimento del danno, le seguenti inadempienze: l'applicazione di complessive tre penalità o comunque applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari in particolare in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Costituiscono altresì causa di risoluzione l'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti dall'ISPRO pubblicato in modo permanente sul sito dell'Amministrazione.

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108, del d.lgs. n. 50/2016;

- Stazione Appaltante procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui all' articolo 11, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 14 – RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interruzione anticipata ai sensi art. 1353 c.c in caso di aggiudicazione della gara indetta dal soggetto aggregatore Regione Toscana e in ogni momento, di recedere dall'Accordo Quadro, in conformità con quanto disposto dall'articolo 109 del d.lgs. 50/2016, in qualsiasi momento dell'esecuzione, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e relativi agli interventi ordinati in corso di esecuzione, oltre al decimo dell'importo massimo delle opere non eseguite.

La Stazione Appaltante dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dall'Accordo Quadro.

ART. 15 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto, compresi quelli inerenti l'osservanza degli obblighi derivanti dal capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 50/2016, soggetto designato dalla Stazione Appaltante è il Responsabile Unico del Procedimento Riccardo Regis mentre il Geom. Alessandro Ferrini è nominato quale

Direttore dei Lavori.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro servizio o fornitura affidati.

Inoltre l'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9, della legge 136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto e nei sub-contratti l'obbligo, a carico del subappaltatore/subcontraente, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto e del sub-contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori/subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/subcontraente entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

ART. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, a stipulare a favore della Stazione Appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila). La polizza deve richiamare in modo inequivocabile i riferimenti normativi sopra citati ed essere consegnata, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo (Ordine di Lavoro) e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e in attuazione delle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (di seguito "GDPR"), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Stazione Appaltante, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina, conservata agli atti dell'Ufficio Attività Tecnico Patrimoniali, avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme

relative all'applicazione del GDPR.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Stazione Appaltante, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19- ONERI CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente appalto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 e ss. mm. ii. per quanto concerne l'IVA, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa i costi inerenti gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e per la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei Lavori.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel C.S.A. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 22 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE

Per l'accettazione delle clausole ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si rinvia a distinto documento che è firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta appaltatrice che si intende richiamato quale parte integrante del presente accordo.

Il presente contratto, è composto di n. pagine 15 inclusa la presente ed è conservato agli atti dell'Ufficio Attività tecnico/patrimoniali ed Economali.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, _____

IL DIRETTORE GENERALE

PER CIEM

Prof. Gianni Amunni
